



# STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Rag. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 25 Luglio 2011

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 13

Oggetto: **Lavori usuranti**

Come noto, il **Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011**, ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti individuate dallo stesso decreto, i quali hanno la possibilità di accedere al trattamento pensionistico in forma anticipata qualora soddisfino i requisiti previsti da tale decreto.

## **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

Nel dettaglio, si ricorda che l'**articolo 5 del D.Lgs. n. 67/2011** ha introdotto due diversi obblighi di comunicazione, **riguardanti il lavoro notturno, così come identificato dal decreto stesso** (e non, quindi, sulla base della definizione contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003), e lo svolgimento delle cd. "**attività in linea catena**", anche in questo caso definite dal decreto in oggetto.

### **Comunicazione per attività di lavoro notturno**

La norma dispone che il datore di lavoro, deve comunicare

- in **via telematica**,
- alla **DPL** competente per territorio e ai competenti **istituti previdenziali**,
- con **periodicità annuale**,

**l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici**, nel caso in cui si impieghino lavoratori notturni così come definiti dal decreto, cioè il Decreto in esame individua due categorie di lavoratori notturni ai fini dell'applicazione della disciplina del pensionamento anticipato:

- **i lavoratori a turni**, intendendo quelli "il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni", che prestano la loro attività **per almeno 6 ore** nel periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un **periodo minimo di giorni lavorativi all'anno**
  - **non inferiore a 78** per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e,
  - **non inferiore a 64**, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

CONSULENZA  
DEL LAVORO

CONSULENZA  
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E  
SELEZIONE DEL PERSONALE

- **altri lavoratori notturni**, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività **per almeno tre ore** nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'**intero anno lavorativo**.

Il Decreto in esame specifica che tale definizione di "lavoratori notturni" è valida ai **solii fini** della norma **sul pensionamento anticipato**.

### **Comunicazione per attività in "linea catena"**

Il datore di lavoro che svolge le attività cd. "in linea catena", deve darne comunicazione

- alle **DPL** e agli **istituti previdenziali** territorialmente competenti;
- in sede di **prima applicazione, entro il 25 giugno 2011; ora prorogata al 31 luglio 2011**
- **successivamente entro 30 giorni** dall'**inizio** dello svolgimento delle stesse attività.

In mancanza di indicazioni in merito, **si ritiene** che questa seconda comunicazione sia da effettuarsi **una sola volta**, nei termini indicati, e non con cadenza annuale.

### **COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ "IN LINEA CATENA"**

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **Circolare n. 15 del 20 giugno 2011**, ha fornito gli opportuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione istituiti dall'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo n. 67/2011.

### **Individuazione dei destinatari**

In via preliminare, il Ministero chiarisce che le **imprese interessate** dalla norma sono **solamente** quelle che svolgono attività che **soddisfano contemporaneamente** i seguenti **requisiti**:

- applicazione delle **voci di tariffa** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella seguente:

<b>VOCE DI TARIFFA</b>	<b>LAVORAZIONI</b>
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

• **applicazione** dei **criteri di organizzazione del lavoro** previsti dall'**articolo 2100 c.c.**, così come disciplinati dal CCNL applicato, cioè un'organizzazione del lavoro vincolata

*“...all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione...” ovvero lavoro a cottimo*

• **utilizzo** di un **processo produttivo in serie** così come descritto dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 67/2011, cioè

*“...contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia...”.*

Si ricorda che **sono esclusi** gli addetti

- alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione;
- alla manutenzione;
- al rifornimento di materiali,
- alle attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione;
- al controllo qualità.

### **Modalità di comunicazione**

La comunicazione deve contenere

- l'indicazione delle **unità produttive** nelle quali sono svolte le attività “in linea catena”

e deve essere fatta

• **esclusivamente** tramite la compilazione del **modello “LAV - US”**, disponibile sul sito del Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) nella sezione delle **Comunicazioni Obbligatorie a partire dal 21 giugno**, ed

- entro il 25 giugno 2011.

Il **Ministero**, consapevole delle difficoltà applicative della disposizione circa la verifica dello svolgimento delle lavorazioni “in linea catena”, dispone che **non sono sanzionabili i datori di lavoro** che trasmetteranno la **comunicazione entro il 31 luglio 2011**.

Il Ministero dispone, inoltre, che il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione da indicare sul **modello “LAV - US”**, deve tener conto **anche dei lavoratori** impiegati con contratto di **somministrazione lavoro**.

## **COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ DI LAVORO NOTTURNO**

### **Modalità di comunicazione**

La comunicazione deve contenere

- l'indicazione delle **unità produttive** nelle quali sono svolte le attività di lavoro notturno, e deve essere fatta

- **esclusivamente** tramite la compilazione del **modello “LAV - NOT”**, disponibile sul sito del Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) **a partire dal 20 luglio**,
- **entro il 30 settembre 2011**, per quanto riguarda i lavoratori che hanno svolto **lavoro notturno nel corso del 2010**,
- ovvero **entro il 31 marzo 2012** per il **lavoro notturno** svolto nell'anno **2011**.

Anche in questo caso, il Ministero chiarisce che il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione da indicare sul **modello “LAV - NOT”**, deve tener conto **anche** dei **lavoratori** impiegati con contratto di **somministrazione lavoro**.

In mancanza di ulteriori specificazioni per gli anni successivi, **si ritiene** comunque valida la data del 31 marzo di ogni anno per comunicare i dati riferiti all'anno precedente.

### **DISCIPLINA SANZIONATORIA**

In merito al regime sanzionatorio collegato agli obblighi di comunicazione, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto prevede che qualora il datore di lavoro **ometta** di effettuare le **comunicazioni** per lavoro notturno o attività “in linea catena”, è punito con la **sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro**.

In proposito, il Ministero chiarisce che:

- la sanzione è **diffidabile** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, e dall'adozione della stessa il datore di lavoro sarà ammesso al pagamento della sanzione minima pari a 500 euro;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari, comunque, ad euro 500;

In quest'ultimo caso, per il pagamento con **modello F23**, deve essere utilizzato il **codice tributo 741T**.

- la sanzione deve essere considerata in base al numero delle omesse comunicazioni, e non tanto del numero dei lavoratori interessati;
- non sono sanzionabili i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso degli Istituti interessati, purché sia chiaramente identificabile il datore di lavoro che effettua la comunicazione e l'unità produttiva nella quale sono svolte le lavorazioni oggetto della comunicazione;
- **non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l'omissione** della stessa **ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero**.

Si sottolinea che non è ritenuta sanzionabile l'errata indicazione del numero di lavoratori addetti alle lavorazioni interessate, in quanto tale dato è puramente indicativo e utile ai soli fini della quantificazione, da parte degli Istituti interessati, del numero delle possibili richieste di pensionamento anticipato.

**Studio Peruzzi e Triggiani**